



Scheda informativa per gli assicurati Riscatto di anni assicurativi

Un riscatto (versamento volontario) consente di integrare i contributi al proprio istituto di previdenza per colmare eventuali lacune previdenziali e incrementare il proprio avere di vecchiaia. Inoltre permette di beneficiare di interessanti vantaggi fiscali.

Quando è consigliabile un riscatto?

- In caso di aumento del salario o aumento del salario assicurato nel piano previdenziale
- In caso di aumento dei contributi di risparmio nel piano previdenziale
- In caso di passaggio a una cassa pensioni con prestazioni di vecchiaia assicurate superiori
- In caso di interruzione dell'attività lavorativa per maternità, soggiorno all'estero, studio o disoccupazione (mancanza di anni contributivi)
- In caso di prelievo di averi previdenziali in seguito a divorzio o scioglimento di unione domestica registrata
- In caso di adesione a una cassa pensioni dopo il 25° anno di età

Buono a sapersi

- Il diritto in materia previdenziale non consente il prelievo in forma di capitale delle prestazioni risultanti dal versamento volontario nei tre anni successivi al versamento stesso (ad es. per pensionamento, finanziamento di abitazione di proprietà, erogazione in contanti per passaggio ad attività autonoma o trasferimento dalla Svizzera).
- I fondi della previdenza professionale già prelevati per l'acquisto dell'abitazione devono essere interamente rimborsati prima di poter effettuare versamenti volontari.
- Le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera non possono effettuare versamenti volontari per un importo annuo superiore al 20% del salario assicurato nei primi cinque anni dall'affiliazione a un istituto di previdenza svizzero.
- L'importo massimo consentito per i versamenti volontari viene ridotto della parte dell'averi del pilastro 3a che supera il tetto fissato nella tabella dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
- Il calcolo dell'importo massimo consentito per i versamenti volontari tiene conto di eventuali averi presso altre casse pensioni, su conti o polizze di libero passaggio.
- L'importo massimo consentito per i versamenti volontari viene ridotto in misura pari alle prestazioni di vecchiaia già percepite.
- I versamenti volontari vengono accreditati sull'averi di vecchiaia sovraobbligatorio e sono remunerati di conseguenza per la durata contrattuale.

Questi punti non si applicano alla ricostituzione della posizione in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata.

Versamenti volontari: regime fiscale

I versamenti volontari sono certificati dall'istituto di previdenza e possono essere dedotti dalle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Il versamento volontario riduce il reddito imponibile del relativo anno e può comportare una progressione fiscale più vantaggiosa. Pertanto vale la pena suddividere i versamenti volontari in più anni.

L'aver di vecchiaia accumulato, versamenti inclusi, è esente dall'imposta patrimoniale, sul reddito e preventiva. Lo stesso è soggetto a imposizione al momento dell'erogazione; in caso di erogazione sotto forma di capitale viene applicata un'aliquota ridotta. L'erogazione sotto forma di rendita viene tassata insieme al resto del reddito.

La deduzione fiscale dei versamenti volontari non è invece ammessa dalle autorità in caso di prelievo del capitale della previdenza professionale entro i successivi tre anni. Inoltre la maggior parte delle autorità fiscali considera i rapporti previdenziali del secondo pilastro di una persona nel complesso, per cui non è rilevante se il prelievo del capitale ha interessato lo stesso istituto di previdenza in cui è stato effettuato il versamento. La deduzione fiscale relativa ai versamenti effettuati viene annullata a posteriori mediante compensazione con il reddito imponibile della persona assicurata.*

La deducibilità fiscale dei versamenti volontari e le conseguenze fiscali dei prelievi di capitale effettuati nei tre anni successivi ai versamenti vengono valutate dalle autorità fiscali competenti per la persona assicurata.

L'istituto di previdenza non può influenzare tale decisione e, di conseguenza, non si assume alcuna responsabilità.

* Per ulteriori informazioni consultare il modulo «Richiesta di versamento volontario all'istituto di previdenza».

Prestazione complementare in caso di decesso

Se previsto dal piano previdenziale, in caso di decesso della persona assicurata prima del pensionamento, i versamenti effettuati fino a quel momento vengono erogati come capitale di decesso separatamente e indipendentemente dalle rendite per superstiti.

Procedura

- Far esaminare i requisiti necessari per un versamento volontario e calcolare individualmente l'importo massimo consentito
- Compilare il modulo «Richiesta di versamento volontario all'istituto di previdenza» su allianz.ch/lpp-assicurati
- Versare l'importo solo dopo la ricezione del calcolo del riscatto individuale e nel rispetto dell'importo massimo ivi riportato
- A versamento avvenuto, l'assicurato riceve la certificazione a fini fiscali